



**UNIONE NAZIONALE
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**

Tel 06/47824327- Fax 06/47886945

<http://www.segretarient locali.it> e-mail: unscp@live.it

Lì, 19 settembre 2023

Udienza 19 settembre 2023 - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 comma 2-bis, del D.L. n. 90/2014

Si è tenuta questa mattina l'udienza pubblica in occasione della quale è stata nuovamente trattata, davanti alla Corte Costituzionale, la questione di costituzionalità riguardante l'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui limita l'attribuzione di una quota dei diritti di rogito, spettanti all'ente locale, ai soli segretari comunali e provinciali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio presso enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale anziché prevederla per tutti i segretari. Anche questa volta, l'UNSCP, dopo aver presentato nel marzo scorso la propria memoria "*amici curiae*", ha voluto essere presente all'udienza per il tramite del suo Segretario Nazionale, Amedeo Scarsella.

Come tutti sappiamo la vicenda era già stata oggetto di decisione da parte della Corte che, con sentenza **181/2022**, aveva dichiarato **inammissibili** le questioni sollevate per «*carente motivazione sul requisito della rilevanza*».

Trattandosi di una sentenza non decisoria, il giudice remittente ha ritenuto di proporre nuovamente al vaglio della Corte costituzionale le questioni di illegittimità rinvenute nella norma (ordinanza Tribunale di Lucca del 23 novembre 2022 – Collega Paola La Franca) ed un ulteriore rinvio è stato operato dal Tribunale di Siena con ordinanza del 15 marzo 2023 (Collega Simonetta Fedeli).

I due giudizi sono stati riuniti ed oggi davanti alle Corte sono state esposte le ragioni delle parti in causa.

L'Avvocatura dello Stato ha sottolineato in particolare il tema dell'impatto della decisione sulla finanza pubblica chiedendo alla Corte di respingere il ricorso ed in subordine, in caso invece di accoglimento, di non riconoscere alla eventuale dichiarazione di incostituzionalità la valenza retroattiva.

Nel suo intervento, il prof. Pertici ha definito la normativa oggetto del giudizio quale "paradigma del concetto di discriminazione" visto che, in applicazione della stessa, due segretari di pari qualifica e che svolgono la medesima attività (quella di rogito dei contratti in forma pubblico amministrativa) - definita "specifica ed ultronea" dalla Giudice relatrice - possono essere retribuiti oppure no per quella attività in ragione di un elemento estraneo sia alla qualifica rivestita che all'attività svolta dato dalla presenza o meno, nell'ente di appartenenza, di personale con qualifica dirigenziale. Il prof. Pertici ha evidenziato come la norma abbia creato, in maniera irragionevole ed irrazionale, una piccola minoranza di segretari "discriminati" (quelli che operano negli enti dove è presente la

dirigenza) rispetto alla maggioranza di segretari che invece, operando in comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, percepiscono i diritti di rogito ribadendo, quindi, la richiesta di dichiarazione di incostituzionalità della stessa.

A conclusione di un lungo percorso avviato sin dal giorno successivo dell'emanazione di una norma iniqua, irragionevole e discriminatoria, l'UNSCP, nella ferma convinzione di aver operato tutto quanto in suo potere per porre rimedio ad una evidente stortura dell'ordinamento, confida che le argomentazioni esposte nei ricorsi promossi e nelle memorie depositate riescano questa volta a convincere fino in fondo gli illustri Giudici della Corte Costituzionale a dichiarare fondate le questioni di legittimità sollevate.

La Segreteria Nazionale